

Legge regionale 05 febbraio 1992 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

Art. 56

Consorzi di bonifica(programma 1.3.1.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 23, secondo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 3000 milioni fa carico al capitolo 6242 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.